

FORMAZIONE CLASSI

N° MINIMO E MASSIMO DI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DI TUTTI I GRADI DI ISTRUZIONE E DELLE SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA (DPR n. 81/2009)

- Classi con alunni/bambini disabili (di norma massimo 20. Ad esempio con 30 iscrizioni di cui 3 - 4 studenti DVA, si può tentare di formare due classi)
- Scuola dell'infanzia (da 18 a 26) (29 se iscrizioni in eccedenza e non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori ...)
- Scuola primaria (da 15 a 26, max 27 qualora residuino resti) (Nei comuni montani, nelle piccole isole ... minimo 10)
- Scuola primaria – pluriclassi (da 8 a 18. Es. pluriclasse costituita da alunni di una classe prima e di una seconda, a condizione che la somma non superi la soglia di 18 alunni)
- Scuola secondaria di primo grado (da 18 a 27, max 28 qualora residuino resti) (Nel caso in cui le iscrizioni non superino i 30 alunni, si forma una sola classe prima) (Nei comuni montani ... per ciascun anno di corso ... almeno 10 alunni; classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi – pluriclassi: non possono superare i 18 alunni. Gli organi collegiali, in tal caso, stabiliscono i criteri di composizione delle classi)
- Scuola secondaria di secondo grado (da 27 a 30; massimo 30 in caso di resti e non sia possibile trasferire in istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le domande eccedenti. Qualora le iscrizioni non superino le 30 unità, si costituisce una sola classe) (di norma almeno 25 se classi prime di diverso indirizzo o specializzazione, funzionanti con un solo corso, debbono essere formate con un numero di alunni di norma non inferiore a 25) (Classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, almeno 27 e il gruppo di alunni di minore consistenza almeno 12 studenti)

NUMERO MASSIMO DI ALUNNI SUL PIANO. D.M. 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica): il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula; non si individua il numero massimo di alunni per classe, ma ci si limita a individuare il parametro 26 persone/aula per determinare il massimo affollamento ipotizzabile sui piani e complessivamente nell'edificio al fine della conformazione delle vie d'esodo. Non vi è alcun divieto di formare classi con più di 25 alunni (Cons. Stato 2010).

ALTRE NORME PER I DIVERSI GRADI DI ISTRUZIONE.

Scuola primaria

Il tempo pieno è un modello organizzativo unitario, con l'adozione di un orario complessivo di 40 ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa e con una programmazione che prevede obbligatoriamente l'orario antimeridiano e pomeridiano strutturato su 5 giorni settimanali.

Nella formazione delle classi, in presenza di un numero di alunni non conforme alla normativa vigente, gli alunni dovranno essere dirottati verso altri plessi facenti parte dell'Istituto.

Le classi prime funzionanti con articolazioni orarie settimanali diverse dal tempo pieno, devono essere acquisite a Sistema nel campo relativo alle classi a tempo normale.

Le classi successive alla prima continueranno a funzionare secondo l'organizzazione oraria già autorizzata, sia nel caso di scelta operata dalle famiglie, sia nel caso di classi richieste a tempo pieno e autorizzate a tempo normale. Per le classi successive alla prima, l'Ufficio scolastico valuta la consistenza del numero degli alunni e apporta le dovute rettifiche, laddove il n° degli alunni per classe non corrisponda più a quello previsto dalla normativa.

Scuola secondaria I grado

L'attivazione di classi a tempo prolungato, che esige la presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane, sarà autorizzata nei limiti della dotazione organica assegnata dalla Direzione Regionale. Per quanto riguarda la seconda lingua comunitaria, il soddisfacimento di una preferenza per una lingua, diversa da quella già prevista in organico, dovrà essere valutato e spesso viene concesso solo a condizione che non venga creato soprannumero nella singola istituzione scolastica o esubero, a livello provinciale, di docenti di lingua.

COMUNICAZIONE UST FINE GENNAIO 2022. ORGANICO DI DIRITTO SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/23. ACQUISIZIONE DATI PIATTAFORMA. In attesa dell'emanazione del D.I. contenente disposizioni sulla formazione delle classi per l'anno scolastico 2022/23 e che venga comunicata la data di apertura delle funzioni SIDI alle Istituzioni per l'acquisizione dei dati riguardanti gli alunni e le classi, si pregano le SS.LL. di trasmettere, entro il 28 Febbraio 2022, attraverso l'apposita piattaforma, all'indirizzo: <http://www.rilevazioni-ambitomilano.net>, i dati degli alunni, degli alunni diversamente abili e delle classi. Si ricorda che, per l'autenticazione, le segreterie utilizzeranno le credenziali già in uso per l'anno scolastico 2021/22.

I criteri per la formazione delle classi sono stabiliti dal DPR n. 81/2009. Eventuali richieste di deroga, a fronte di specifiche esigenze (alto numero di alunni disabili, capienza delle aule, particolarità degli indirizzi, ecc.) dovranno essere adeguatamente motivate da apposita relazione, da allegare nella suddetta piattaforma nella sezione "eventuali comunicazioni del Dirigente".

FORMAZIONE DELLE CLASSI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO.
Classi prime. E' necessario innanzitutto fare una distinzione tra:

- istituti di istruzione superiore, comprendenti percorsi di diversa tipologia (quali ad esempio: percorsi di istituto tecnico, percorsi di istituto professionale e percorsi di licei o sezioni di liceo musicale e coreutico);
- istituti comprendenti una sola tipologia di percorso (istituto tecnico, istituto professionale ...).

Nel caso di istituti di cui al punto 1, le classi prime si determinano separatamente per ogni percorso o sezione di liceo musicale e coreutico.

Nel caso, invece, di istituti di cui al punto 2, il numero delle classi prime si ricava sulla base del numero complessivo degli alunni iscritti, a prescindere dai diversi indirizzi presenti nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali. Ciò vale anche per i singoli percorsi (percorsi di istituto tecnico, percorsi di istituto professionale ...) presenti negli istituti superiori (punto 1).

Riguardo alla consistenza numerica delle classi prime, ai sensi del DPR 81/09:

- le classi prime si formano con non meno di 27 alunni, tuttavia tale parametro scende a 25 (alunni) per le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate funzionanti con un solo corso;
- gli eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni, qualora non sia possibile trasferire le domande eccedenti in istituti vicini, sono distribuiti tra le classi della medesima scuola, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, senza superare comunque il numero di 30 alunni;
- si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità.

E' possibile, inoltre, procedere alla formazione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, a condizione che:

- siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27;
- il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.

Nelle classi prime dei percorsi in cui l'insegnamento dell'Inglese L2 non è obbligatorio, non si possono costituire classi con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse. In tal caso la lingua prescelta deve essere quella indicata nel PTOF, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall'utenza. In tali percorsi, inoltre, l'offerta dell'insegnamento dell'Inglese L2 deve tener conto della presenza di docenti di ruolo titolari nella scuola interessata. Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della lingua straniera sono accolte dagli UU.SS.RR., a condizione che:

- le cattedre risultino prive di titolare;
- non comportino a regime la trasformazione delle cattedre interne in COE;
- non vi siano nella Provincia docenti di ruolo in attesa di sede definitiva o in soprannumero;
- non si determinino, comunque, situazioni di soprannumerarietà.

Le classi prime, che accolgono alunni con disabilità, vanno formate secondo quanto dettato dall'art. 5, commi 2 e 3, del DPR 81/09, in base ai quali:

- le classi prime, comprendenti alunni con disabilità, sono costituite di norma con non più di 20 alunni (comma 2).
- la costituzione delle classi prime, secondo il suddetto criterio, è effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive determinate con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Economia (comma 3).

Classi successive alla prima. Il numero delle classi iniziali del secondo biennio (classe terza del liceo classico, dei licei scientifici, dei licei artistici, linguistici, musicali e coreutici, delle scienze umane, sportivi e per le classi terze degli istituti tecnici, degli istituti professionali alle quali si acceda da un biennio) è determinato tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi e/o articolazioni/opzioni.

Al fine di mantenere un numero di classi pari a quello delle classi di provenienza degli studenti, le classi intermedie devono essere formate da non meno di 22 alunni. Qualora ciò non sia possibile, si procede alla ricomposizione delle classi secondo quanto indicato nell'articolo 16 del DPR 81/2009.

Quanto alle classi terminali, esse sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti classi IV funzionanti nell'anno scolastico in corso, a condizione che gli alunni siano almeno 10 per classe.

Nella nota ministeriale, infine, si sottolinea che è opportuno salvaguardare i corsi unici in ambito provinciale e i corsi presenti nelle zone particolarmente disagiate, in modo da assicurare un'offerta formativa più ampia.

Scuola secondaria di II grado. Si elencano alcune fasi critiche della procedura:

- la corretta gestione del quadro alunni classi e lingua straniera (prima, seconda ecc. in alcuni indirizzi di studio) che se non compilata correttamente non genera le ore in organico;
- la compilazione del quadro Educazione Fisica con relativo inserimento a SIDI delle classi e il numero di alunni maschi e femmine (si ricorda che l'organico di educazione fisica non è più gestito a squadre);
- la compilazione del quadro delle atipicità, ove previste, nei vari indirizzi di studio. Si sottolinea come la corretta scelta della classe di concorso atipica da inserire al sistema, sia indispensabile non solo per la giusta determinazione dei posti in organico di diritto, ma sia anche strumento per evitare il concretizzarsi di situazione di sovrannumerarietà;
- è necessario consultare il D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 di revisione e aggiornamento delle classi di concorso, con particolare riferimento agli allegati C e D; in particolare si chiede di porre attenzione sull'atipicità nei vari indirizzi di studio relativamente all'insegnamento di Geografia, classe di concorso A021. Tale classe di concorso deve essere trattata prioritariamente nella scelta dell'atipicità e non in subordine rispetto alle altre classi di concorso; la scelta dell'atipicità su classe di concorso diversa dalla A021 (come specificato dalle note presenti negli allegati C e D del D.M. 259/2017) deve essere operata esclusivamente per la tutela di titolari già presenti in Istituto;
- in presenza di classi articolate, la corretta gestione della funzione;
- la variazione dei posti di potenziamento in organico potrà avvenire alle seguenti condizioni:
 - il posto di potenziamento sia vacante, ossia privo di titolare;
 - in presenza di pensionamento dal 1° settembre 2020, il cui posto possa essere coperto dal docente di potenziamento titolare della medesima classe di concorso, che così verrà assorbito su un posto curricolare.

Scuola secondaria di II grado. Istituti professionali. Sul portale SIDI è presente la funzione "Gestione Monte Ore Professionali". E' stata pubblicata anche una nota illustrativa contenente le istruzioni per la corretta gestione dei nuovi indirizzi degli istituti professionali. Si può accedere alla suddetta funzione utilizzando il seguente percorso: "Gestione anno scolastico – Determinazione organico di diritto – Organico di diritto – Scuole secondarie di II grado – Acquisizione dati – Gestione monte ore professionali". Una volta entrati nell'area "Gestione Monte Ore Professionali" e dopo aver inserito il codice meccanografico dell'Istituto, comparirà una schermata nella quale verranno riportati i singoli codici dei nuovi indirizzi professionali. Cliccando su ognuno di essi, il sistema informativo dà la possibilità di variare il monte orario degli insegnamenti dell'area generale, di indirizzo e di compresenza. La suddetta funzione è disponibile solo per il calcolo del monte ore dei primi tre anni di studio. Per gli anni di corso successivi, rimangono validi gli indirizzi preesistenti e dei relativi piani orari.

LEGGE DI BILANCIO 2022. L'articolo 112 prevede la possibilità di derogare, a determinate condizioni, al numero minimo di alunni per classe, al fine di favorire

l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati e di contrastare la dispersione scolastica. L'articolo 112 dispone che, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente, il MI è autorizzato a istituire, nelle scuole caratterizzate da determinati valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica, classi in deroga alle dimensioni previste dal DPR 81/2009.

DECRETO MILLEPROROGHE (D.L. 126/2019, convertito dalla L. 20 dicembre 2019, N. 159): tra gli obiettivi, vi è quello di eliminare le classi numerose.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI. Il CD (di solito a giugno) formula delle proposte che devono essere deliberate dal CI. Il CD di giugno determina i criteri per la formazione delle classi e la formulazione dell'orario delle lezioni. Il DS forma le classi prime e le classi successive, in caso di accorpamenti o di sdoppiamenti, sulla base dei suddetti criteri. Il DS procede alla formazione delle classi e all'assegnazione dei docenti alle stesse, sulla base dei criteri generali definiti dal CI e delle proposte del CD. Le sezioni rimangono quelle fissate dal DS all'inizio del corso di studio, salvo motivata proposta da parte dei genitori degli studenti. Possibili criteri: voto di ammissione con equa distribuzione nelle classi, equa distribuzione di chi usufruisce del sostegno, equa distribuzione nelle classi di alunni provenienti dallo stesso gruppo-classe della scuola media, equa distribuzione nelle classi di alunni residenti nei diversi Comuni del bacino di utenza della scuola, equa distribuzione nelle classi degli alunni in base agli esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di primo grado, equa distribuzione nelle classi degli alunni in base alla nazionalità e al sesso, formazione di classi con numero ridotto di alunni in caso di presenza di alunni con disabilità ecc. In caso di studenti DVA, il DS, oltre alle norme di legge, deve valutare il parere del GLH d'Istituto. E necessario considerare anche le norme relative agli studenti stranieri NAI (Neo Arrivati in Italia) e agli studenti privatisti che abbiano sostenuto l'esame di idoneità.

APERTURA FUNZIONI SIDI E CIRCOLARE ANNUALE MIUR PER LA COSTITUZIONE DELL'ORGANICO DI DIRITTO DOCENTI E ATA. Intorno al 20 febbraio, con apposito avviso SIDI, le scuole ricevono comunicazione dell'apertura delle relative funzioni per la costituzione degli organici di diritto per l'anno scolastico successivo. Ogni anno il MIUR emana una apposita circolare.

COMPILARE FORMAT ON LINE PER CLASSI NORMALI AUTORIZZATE. Alla primaria indicare classi funzionanti a tempo pieno e i giorni di mensa. Ogni scuola primaria che ha classi a 27 ore a tempo pieno partecipa ad una rilevazione.

INDIRIZZO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. Alla luce della CM 1391/2015 la classe ad indirizzo musicale deve essere accorpata in un'unica classe e non spalmata su più classi. La circolare del 2015 è stata superata dal d.lgs. 63/2017 (vedi libro dei casi di Giannelli).

ALUNNI ANTICIPATARI. Il CD delibera sui criteri di accoglimento. Ad esempio è possibile il rigetto della domanda in caso di mancanza di locali o posti disponibili, numero di iscrizioni in eccesso, ecc.

FORMAZIONE DELLE CLASSI DA PARTE DEL DS. Il DS formerà le classi prime e le classi successive, in caso di accorpamenti o di sdoppiamenti, sulla base dei suddetti criteri. Le sezioni rimarranno quelle fissate dal DS all'inizio del corso di studio, salvo motivata proposta da parte dei genitori degli studenti.

Il DS inserirà gli alunni disabili nelle sezioni, rispettando le indicazioni del D.M. n.72 del 22/3/1999, tenendo presente il parere del GLH di istituto e valutando l'opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle sezioni a favore di quella in cui è inserito l'alunno portatore di handicap.

Il DS inserirà gli alunni stranieri nelle sezioni evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri e tenendo conto della normativa vigente che prevede che i minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica tenendo conto:

- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

Il DS, qualora si renda necessario che l'alunno straniero sostenga prove di accertamento di cultura, nominerà una commissione composta dai docenti della classe per la quale è stata richiesta l'iscrizione. In mancanza di documentazione, il DS procederà, previa deliberazione del CdC, all'iscrizione con riserva, chiedendo ai genitori una dichiarazione attestante gli studi compiuti nel Paese di origine.

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI. A settembre il DS emana i decreti di assegnazione dei docenti alle classi.

SENTENZA. ALUNNA DISABILE INSERITA IN CLASSE DI 25 ALUNNI INVECE CHE DI 20, GENITORI RICORRONO AL TAR. Il TAR per il Veneto (Sez. I, Sentenza del 09 dicembre 2021), accogliendo il ricorso interposto dal padre di un'alunna disabile, inserita in una prima classe di 25 alunni, ha affermato che la costituzione di una classe con un numero di alunni superiore a 20 è illegittima, quando manchi del tutto la motivazione, in relazione sia alla deroga al contingente numerico fissato dalla legge, sia alla tendenziale riduzione del numero degli studenti iscritti in ciascuna classe, prospettata dalla legge sulla cd. buona scuola, al fine di promuovere la qualità didattica a favore delle esigenze dello studente con disabilità.

Constatato il mancato accoglimento della propria istanza, il padre dell'alunna ha impugnato la circolare con cui il DS aveva disposto la creazione di due classi prime, rispettivamente da 25 e 26 alunni, nonché l'allegato elenco, contenente i nominativi degli alunni iscritti, nella parte in cui la minore risultava inserita nella classe. Lo stesso ricorrente ha contestato la violazione dell'art. 5, c. 2 del DPR n. 81 del 2009, nella parte in cui prevede che le classi iniziali, qualora accolgano alunni con disabilità, siano costituite "di norma" con non più di 20 alunni, salvo deroga sorretta da espressa motivazione, la quale, nel caso di specie, risultava del tutto assente.

La normativa che regola la composizione delle classi in presenza di alunni disabili. Il DPR n. 81/2009, recante le norme per la riorganizzazione della rete scolastica, all'art. 5, c. 2, stabilisce che "Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola". Inoltre, la L.

107/2015 stabilisce che il DS, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse disponibili, riduce il numero di alunni per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al DPR n. 81/2009, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.

La necessità di motivare il superamento del limite numerico. Alla luce di tale quadro normativo il TAR ha rilevato che la classe scolastica iniziale di ciascun ciclo di istruzione, nella quale risulti inserito un alunno disabile, non può essere composta da più di 20 alunni, salva motivazione espressa, in ordine al superamento di tale limite numerico. Motivazione che deve comunque tenere conto dell'obiettivo, stabilito per tutte le classi (e non solo per quelle iniziali), di promuovere, attraverso la riduzione degli alunni, il miglioramento della qualità didattica "in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità". Per l'effetto, la costituzione di una classe con un numero di alunni superiore è illegittima, quando, come nel caso di specie, manchi del tutto la motivazione in relazione sia alla deroga al contingente numerico fissato dalla legge, sia, sotto altro profilo, alla tendenziale riduzione del numero degli studenti iscritti in ciascuna classe, prospettata dalla legge sulla cd. buona scuola, al fine di promuovere la qualità didattica a favore delle esigenze formative dello studente con disabilità. Il ricorso è stato quindi accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI NELLA SCUOLA PRIMARIA. UN ESEMPIO DI PROCEDURA. La consistenza numerica degli alunni per classe è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al quale si fa riferimento annualmente nella circolare ministeriale sulla consistenza della dotazione organica per ogni scuola di diverso ordine e grado. In base alla normativa vigente (art. 3 del DI Organici 2015/16) "le classi sono costituite secondo i parametri e i criteri stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009. Le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti.

Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate. L'applicazione della circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, relativa alla distribuzione tra le classi degli alunni con cittadinanza non italiana, non può comportare incrementi al numero delle classi stesse".

I dirigenti scolastici hanno il compito di provvedere alla formazione delle classi prime secondo criteri di uniforme distribuzione evitando squilibri numerici tra le stesse. "I dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, secondo i criteri ed i parametri di cui al presente regolamento."

Nell'art. 5 avente come oggetto "Classi con alunni in situazione di disabilità", al comma 2 viene chiarito che Il numero degli alunni nelle classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni diversamente abili non può superare il limite di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili.

La formazione delle classi è ispirata in primo luogo a criteri pedagogici-didattici che non devono, in nessun caso, essere sacrificati ad esigenze e difficoltà organizzative. Il CI, sentito il CD, stabilisce i criteri generali di formazione delle classi, basati sui principi di omogeneità tra le classi e equi-eterogeneità al proprio interno, al fine di formare classi tra loro equivalenti. È il Dirigente Scolastico che valuta le possibilità di formazione delle classi garantite dall'organico assegnato per l'anno scolastico successivo. Ad esempio può calendarizzare nel mese di giugno la convocazione della Commissione mista per la formazione delle classi secondo i criteri stabiliti. La Commissione sarà composta da:

- il Dirigente scolastico,
- il Collaboratore Vicario,
- un assistente amministrativo,
- insegnanti scuola infanzia dei 5 anni, insegnanti di scuola primaria nominati dal CD.

La composizione delle classi avrà carattere provvisorio. La pubblicazione definitiva avverrà a fine agosto. Il Dirigente Scolastico invia poi, a partire dalla fine di agosto, comunicazione personale ad ogni famiglia in merito all'assegnazione alla classe, alle insegnanti, ai libri di testo previsti per l'anno scolastico, alla data di inizio delle lezioni e all'orario settimanale.

Criteri relativi alla formazione delle classi prime, sulla base del tempo scuola scelto.

Sono numerosi i criteri relativi alla formazione delle classi prime, sulla base del tempo scuola scelto, che le scuole nel tempo hanno predisposto e sperimentato:

- eterogeneità: le classi dovranno essere eterogenee per sesso, età, competenze, nazionalità, religione, in modo da evitare discriminazioni di qualsiasi tipo;
- presentazione da parte dei docenti dell'ordine precedente: le indicazioni fornite dai docenti che hanno formato gli alunni nell'ordine precedente (relative a personalità, affinità caratteriali, problemi familiari, valutazione delle competenze cognitive/comportamentali, avvio ai processi di scolarizzazione), saranno prioritarie rispetto agli altri criteri;
- età: deve essere prevista in ogni classe una suddivisione equa per età (1° semestre e 2° semestre dell'anno di nascita);
- residenza: gli alunni aventi residenze vicine potrebbero fare parte della stessa classe, per agevolare i momenti di studio al di fuori della scuola;
- nazionalità: di norma deve essere rispettato il principio del non superamento del 30% di alunni stranieri per classe;
- scelta relativa alla religione cattolica: gli alunni che non si avvalgono della IRC saranno distribuiti nelle classi. in caso di presenza numerosa sarà garantita la compresenza per l'attuazione delle attività alternative;
- provenienza scolastica: gli alunni provenienti da piccole scuole e pertanto costituenti un esiguo gruppo, verranno inseriti nella stessa classe; alunni che non hanno mai frequentato alcuna scuola dell'infanzia saranno distribuiti in classi diverse.
- richieste dei genitori: vanno avanzate alle insegnanti di scuola dell'infanzia che valuteranno insieme alla commissione l'opportunità e la fattibilità.

Casi particolari

Tra le situazioni particolari che bisogna attenzionare ricordiamo:

- l'assegnazione degli alunni diversamente abili e/o con gravi problemi di apprendimento o deficit motorio avverrà dopo attenta valutazione del tipo di svantaggio e della situazione scolastica nelle classi, in modo da favorire la loro migliore integrazione nella scuola, secondo le indicazioni delle insegnanti di scuola dell'infanzia che individuano eventualmente il gruppo di alunni che meglio potrebbero supportare il compagno in situazione di disagio;
- la presenza degli alunni anticipatori sarà distribuita nelle classi;
- l'assegnazione degli alunni ripetenti alle classi avverrà dopo valutazione da parte delle prove effettuate e del grado cognitivo di formazione, del parere dei docenti che hanno seguito gli alunni nell'anno scolastico precedente;
- i gemelli sono assegnati a classi diverse, salvo parere contrario dei genitori;
- eventuali richieste di cambio di sezione in corso d'anno saranno prese in considerazione solo in casi eccezionali e dopo attenta valutazione del dirigente scolastico sentiti i docenti.

Inserimento nelle classi degli alunni legge 104/92

Il Dirigente Scolastico inserirà gli alunni nelle classi rispettando le indicazioni delle Linee Guida sulla disabilità, D.M. 141/1999, DPR 81/2009 e successive modificazioni o integrazioni normative in materia. Terrà inoltre presente:

- il parere del gruppo di lavoro socio-psico-pedagogico e della FS;
- l'opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle classi a favore di quella in cui è inserito l'alunno disabile;
- nel caso vi siano più alunni disabili, saranno assegnati equamente nelle classi, tenendo presente le criticità dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserimento nelle classi degli alunni con DSA/BES e degli alunni stranieri

Il Dirigente Scolastico inserirà gli alunni nelle classi rispettando le indicazioni della L. 170/2010, del D.M. 27/12/2012, della C.M. 8/2013, delle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 02/2014 e delle successive modificazioni ed integrazioni normative in materia.

Criteri in caso di inserimenti intervenuti in corso d'anno

Gli inserimenti di nuovi alunni saranno effettuati dal Dirigente Scolastico sentiti i Docenti coinvolti per avere un parere sulla sezione in cui è più opportuno iscrivere l'alunno. Si dovrà comunque tenere conto di:

- pari numero di alunni per classe
- presenza di alunni con disabilità
- presenza di problematiche relazionali o di apprendimento rilevanti.

Nel caso di alunni stranieri il Dirigente Scolastico provvede all'inserimento applicando i criteri e le modalità contenuti nel Protocollo di accoglienza (titolo di studio di provenienza, preliminare accertamento del livello di alfabetizzazione ad opera della Commissione intercultura / team docente delle classi di riferimento, modalità di avvio della frequenza scolastica...).

UN ESEMPIO. CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME.

- Equi-eterogeneità, in considerazione della valutazione finale conseguita alla fine della Scuola secondaria di primo grado
- Distribuzione equilibrata tra maschi e femmine
- Distribuzione equilibrata dei ripetenti
- Distribuzione equilibrata di studenti stranieri e di quelli DVA e DSA
- Evitare grossi gruppi omogenei per provenienza territoriale, sportiva o altro

ORGANICI 2022/23, CLASSI IN DEROGA: COSA SONO E CRITERI FORMAZIONE. La legge n. 234/2021 ha previsto la costituzione di classi in deroga ai parametri dettati dal DPR n. 81/09. Il MI ha trasmesso il DI n. 90/2022 ove sono indicate le dotazioni organiche del personale docente dei posti comuni, di potenziamento, di sostegno e di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto per l'a.s.2022/2023. Il succitato decreto, come leggiamo nella nota n. 14603/2022, dispone per l'a.s. 2022/23:

- la rimodulazione del complessivo fabbisogno di personale docente, con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'Educazione motoria nella scuola primaria per le classi quinte;
- la stima del numero delle classi quinte presso le quali è attivabile l'insegnamento di Educazione motoria e il relativo limite massimo del numero dei posti, compresi quelli equivalenti alla somma, a livello provinciale, degli apporti orari di due ore per classe ricondotti a posti intero;
- la previsione della quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni individuate dal DPR n.81/2009, ripartita per Regione.

L'art. 1 c. 344 della L. n. 234/2021, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti dal DPR n. 81/09, autorizza il MI a istituire classi in deroga ai predetti limiti. La deroga può essere applicata per le scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico-culturale e di dispersione scolastica, individuati con apposito decreto interministeriale.

Limiti DPR 81/09. Questi i limiti, relativi alla formazione delle classi:

- le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26, eccetto le classi che accolgono bambini con disabilità (che di norma sono costituite con non più di 20 alunni); laddove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unità per sezione (dalla redistribuzione sono escluse le sezioni che accolgono alunni con disabilità);
- le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti, eccetto le classi che accolgono allievi con disabilità (che di norma sono costituite con non più di 20 alunni);
- le classi prime delle scuole secondarie di I grado sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un'unica prima classe, quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità (eccetto le classi che accolgono alunni con disabilità, costituite di norma con non più di 20 alunni). Si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello delle prime e seconde di provenienza, a condizione che il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20 unità;
- le classi del primo anno di corso delle scuole secondarie di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi; eventuali resti sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, qualora non sia possibile trasferire in istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le domande eccedenti, senza superare,

comunque, il numero di 30 studenti per classe; si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità (fanno eccezioni le classi che accolgono alunni con disabilità, costituite di norma con non più di 20 alunni). Le classi intermedie (II-IV) sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; le classi terminali (classi V) sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso, purché comprendano almeno 10 alunni.

Posti destinati alle classi in deroga. Il DI n. 90/2022, in attuazione della L. n. 234/2021, determina la previsione della quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga ai limiti suddetti, indicando l'equivalente stima delle classi, qualora tutte attivate in deroga esclusivamente nella scuola secondaria di secondo grado. Per l'a.s. il numero di posti da destinare alle classi in deroga è pari a 8.741, mentre l'equivalente stima delle classi, qualora attivate in deroga esclusivamente nella scuola secondaria di II grado, è pari a 4523. Nella Tabella 2, allegata al succitato DI, è riportata la suddivisione per Regione.

Nella nota summenzionata si specifica che il numero di posti attivabili per Regione (indicato nel DI), qualora si istituissero tutte le classi in deroga nella scuola secondaria di II grado, è indicativo in quanto resta ferma la possibilità, da parte degliUSR, di gestire situazioni di criticità anche negli altri gradi di istruzione.

I sopra riportati posti non sono aggiuntivi ma rientrano nel contingente complessivo dei posti comuni e di potenziamento dell'organico di diritto (individuati nella Tabella A -A1 allegata a DI n.90/2022).

Criteri per la costituzione di classi in deroga. La costituzione delle classi in deroga è prevista per le scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica. Tali indici sono individuati con apposito DI che, come leggiamo nella nota n. 14603/2022, è attualmente in fase di concertazione tra MI e MEF. Il decreto, oltre ai suddetti indicatori di status sociale, economico-culturale e di dispersione scolastica, individuerà anche le soglie di riferimento per l'individuazione delle scuole nelle quali gli Uffici scolastici regionali potranno autorizzare la deroga.